



DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2019-10-16 07:15:24 (UTC)

File verificato: G:\Drive condivisi\STEBICEF - Stebicef\CONVENZIONI_2019\REPERTORI\3. UNIPARMA - SAF - ARIZZA\Accordo_Stebicef_Parma.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1:	COSTANTINO GABRIELE	
Firma verificata:	OK	
Verifica di validità online:	Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 16/10/2019 06:30:00	

Dati del certificato del firmatario **COSTANTINO GABRIELE:**

Nome, Cognome:	GABRIELE COSTANTINO
Organizzazione:	UNIVERSITA' DI PARMA/00308780345
Numero identificativo:	2015502234174
Data di scadenza:	22/02/2021 00:00:00
Autorità di certificazione:	InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, Certificatore Accreditato, 07945211006, IT
Documentazione del certificato (CPS):	http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php
Identificativo del CPS:	OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.36.1.1.1
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.36.1.1.23
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.24.1.1.2
Note di utilizzo del certificato:	Il titolare fa uso del presente certificato solo per le finalità di lavoro per le quali esso è rilasciato. The certificate holder must use the certificate only for the purposes for which it is issued.

Firmatario 2:	BUSCEMI SILVESTRE	
Firma verificata:	OK	
Verifica di validità online:	Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 16/10/2019 06:30:00	

Dati del certificato del firmatario **BUSCEMI SILVESTRE:**

**DiKe6 - Esito verifica firma digitale**

Numero identificativo:	2010301070373
Data di scadenza:	26/10/2021 00:00:00
Autorità di certificazione:	InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, Certificatore Accreditato, 07945211006, IT
Documentazione del certificato (CPS):	http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.36.1.1.1
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.24.1.1.2
Identificativo del CPS:	OID 0.4.0.194112.1.2


Fine rapporto di verifica

Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2016 | P.IVA 07945211006

Firmato da Gabriele Costantino


La Firma è stata verificata correttamente



Dettagli ▼

Firmato da Silvestre Buscemi

La Firma è stata verificata correttamente



Dettagli ▼

Torna alla home

Visualizza

Salva

Apri cartella

Report

Salva Certificati



CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI RICERCA TRA

Il dipartimento di SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE, CHIMICHE E FARMACEUTICHE (STEBICEF) dell'Università degli Studi di Palermo, nel seguito riferito come "STEBICEF", codice fiscale 80023730825, con sede a Palermo in Viale delle Scienze - ed.16 - 90128 Palermo, rappresentato dal Prof. Silvestre Buscemi in qualità di Direttore pro-tempore in carica per il triennio 2018/2020,

E

Il Dipartimento di SCIENZE DEGLI ALIMENTI E DEL FARMACO dell'università degli Studi di Parma, nel seguito riferito come "SAF", codice fiscale P.IVA 00308780345, con sede presso il Campus Universitario dell'Università degli Studi di Parma, Parco Area delle Scienze 27/A - 43124 Parma, rappresentato dal Prof. Gabriele Costantino, in qualità di Direttore pro-tempore in carica per il triennio 2017/2019;

PREMESSE

- **VISTO** l'accordo ex art. 15 della legge n. 241 del 1990 per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione tecnologica e formazione nel settore dell'agroalimentare tra l'Università degli studi di Palermo e l'Università degli Studi di Parma, siglato il 03.08.2017;
- **CONSIDERATO** che i Soggetti sottoscrittori dell'accordo concordano sulla utilità di rafforzare i momenti di collaborazione tecnica e scientifica delle rispettive strutture, fermi restando gli ambiti di rispettiva competenza e responsabilità, individuando i campi prioritari di sinergica progettazione operativa;

Art. 1

PREMESSA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2

OGGETTO E FINALITÀ

Gli Enti firmatari del presente Accordo, si prefiggono, attraverso l'integrazione delle rispettive specifiche competenze di ricerca, lo sviluppo di studi nell'ambito dell'utilizzo di molecole bioattive derivanti da sottoprodotti dell'industria agro-alimentare ed in particolare:

1. La ricerca di componenti funzionali da matrici organiche provenienti da sottoprodotti della filiera ittico-conserviera, agro-zootecnica, utilizzabili nel campo degli alimenti funzionali, della nutraceutica, cosmetica, cosmeceutica e farmaceutica;
2. Controllo qualitativo delle matrici;
3. Caratterizzazione chimico fisica delle molecole bioattive;
4. Isolamento di leads;
5. Sintesi delle molecole bioattive;
6. Molecular design;
7. Molecular dynamics;
8. Controlli di qualità;
9. Divulgare attraverso la pubblicazione - online e/o cartacea - i risultati delle ricerche effettuate, nonché la pubblicazione di libri, riviste e articoli scientifici;

Art. 3

IMPEGNI DEI SOGGETTI FIRMATARI

STEBICEF e SAF si impegnano a sviluppare rapporti di collaborazione nell'ambito della Ricerca di Base e Industriale, Sviluppo Sperimentale, Trasferimento e Innovazione Tecnologico e Formazione.

Art. 4

RISORSE E GESTIONE AMMINISTRATIVA

Il presente Accordo non comporta alcun impegno finanziario a carico degli Enti firmatari.

Art. 5 ATTUAZIONE

L'Ente coordinatore, capofila e responsabile del presente Accordo e della sua attuazione è lo STEBICEF.

Art. 6 DURATA

La durata dell'Accordo è fissata in 5 anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato di volta in volta previo accordo sottoscritto tra le Parti.

Il primo anno di validità ha carattere sperimentale e di avvio delle attività e progetti discendenti dall'Accordo medesimo.

Art. 7 USO DEI RISULTATI

Le Parti concordano di stabilire a priori per ogni progetto un opportuno livello di "riservatezza" delle informazioni scambiate. In mancanza di esplicite decisioni in merito, le informazioni saranno considerate non riservate e pertanto liberamente divulgabili.

Viceversa, per studi o ricerche classificati come "riservati", le parti si impegnano a non divulgare i risultati, salvo esplicita autorizzazione risultante da comunicazione scritta.

Le Parti si impegnano inoltre a non utilizzare i risultati derivanti da studi, ricerche, consulenze, ecc. quali (o a supporto di) perizie di parte in vertenze di carattere legale, nonché a non sfruttare il nome della controparte per scopi pubblicitari, anche se collegati all'oggetto delle stesse attività. L'eventuale registrazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo fra le Parti; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

Art. 8 MODALITÀ DI ATTUAZIONE E VERIFICA

Le Parti concordano che, in sede di periodica verifica ed aggiornamento, i predetti scopi potranno essere integrati con iniziative ulteriori rispetto a quelle originariamente individuate e che si rendano necessarie per l'effettivo conseguimento degli obiettivi di sviluppo nei settori di comune interesse.

Art. 9 RECESSO E ESTINZIONE

Le Parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo ovvero di risolverlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo pec nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi. Nel caso di recesso unilaterale dovrà comunque essere garantito il completamento delle attività ancora in corso di esecuzione.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di attività già eseguita.

Art. 10 SOTTOSCRIZIONE DI ALTRE UNIVERSITÀ

Il presente Accordo è aperto alla sottoscrizione di altre Università su domanda inviata al Rettore *pro-tempore* o suo delegato che la sottopone, previo parere dei Consigli di Amministrazione dei due Atenei, al Comitato Istituzionale di Programmazione e Realizzazione di cui al successivo art. 11 per la sua disamina.

Art. 11 COPERTURA ASSICURATIVA E OBBLIGHI DI SICUREZZA

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura medesima. Tutti gli altri obblighi ricadono sul Responsabile della struttura/ente di provenienza.

Art. 12 PROTEZIONE DEI DATI

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dall'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 e s. m.i.

Art. 13 FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione del presente Accordo, qualora non dovesse essere definita amichevolmente tra le Parti è competente il Foro di Palermo.

Il presente accordo viene sottoscritto digitalmente a norma dell'art. 15, comma 2 bis, L. 7 agosto 1990, n. 241.

Per il dipartimento di Scienze e Tecnologie
Biologiche, Chimiche E Farmaceutiche
dell'Università degli Studi di Palermo

Il Direttore
Prof. Silvestre Buscemi

Per il Dipartimento di Scienze Degli Alimenti
e del Farmaco dell'università degli Studi di
Parma

Il Direttore
Prof. Gabriele Costantino
